NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 9

Obblighi di informazione a carico delle imprese

La direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste dall'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, ove richiesto, devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di occupazione. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato e' consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione dei dati richiesti tramite le associazioni medesime. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalita' di attuazione del presente articolo e le direttive per l'attivita' dell'ispettorato del lavoro in materia.

Versione in vigore dal 18 marzo 1987, non più in vigore dal 30 gennaio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
Estremi	Legge 28 febbraio 1987, n. 56
Titolo	I — Norme in materia di collocamento ordinario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-organizzazione-del-mercato-del-lavoro/art-9-obblighi-di-informazione-a-carico-delle-imprese/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it